

Pubblicato il 01/06/2017

N. 02752/2017 REG.PROV.CAU.
N. 04447/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4447 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Elisabetta Sorrenti, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi, Michele Mirengi, Stefano Viti, Romeo Brunetti, con domicilio eletto presso lo studio Assoc.Ne Professionale Lioi, Mirengi E Viti in Roma, viale Bruno Buozzi 32;

Giovanni Mosso, Tiziana Rogellini, Laura Guerrieri, Claudio Modica, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi, Romeo Brunetti, Michele Mirengi, Stefano Viti, con domicilio eletto presso lo studio Assoc.Ne Professionale Lioi, Mirengi E Viti in Roma, viale Bruno Buozzi 32;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto cosiddetto "buona scuola": dm 106 del 23 febbraio 2016 (medie- superiori).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

~~Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2017 la~~
dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- i ricorrenti, tutti insegnanti in possesso del prescritto titolo di studio, sono stati esclusi dalla partecipazione al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con decreto in data 23 febbraio 2016, di cui al prot. n.

106 per le classi di concorso indicate, in quanto privi di abilitazione al momento della presentazione della domanda;

- i predetti argomentano, tuttavia, di essersi attivati prontamente per conseguire l'abilitazione all'insegnamento nelle rispettive classi mediante frequenza di PAS e TFA ordinario e per il sostegno, per il quale presentavano in tempo utile domanda di iscrizione secondo le previsioni contenute nei rispettivi decreti disciplinativi; tuttavia i relativi Atenei non hanno concluso i predetti corsi in tempo utile ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi nel termini indicato;

Considerato che:

- il Collegio - conformemente all'orientamento espresso in sede cautelare e di cui da ultimo, con decreto presidenziale con il quale i ricorrenti sono stati ammessi alla prosecuzione dell'iter concorsuale con ammissione con riserva alla partecipazione alle prove suppletive

- ritiene che l'istanza di sospensiva deve essere accolta alla luce dell'orientamento sul punto consolidatosi in sezione le cui argomentazioni vengono riportate e fatte proprie in questa sede nella loro piena condivisione (cfr. da ultimo, sentenza TAR Lazio-Roma, sez. III bis, n. 5243/2017) ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti a partecipare alla procedura concorsuale di cui trattasi con il sostenimento delle prove scritte;

- se, infatti, in ossequio al principio della *par condicio* tra i concorrenti i titoli di partecipazione al concorso devono essere necessariamente posseduti al momento della presentazione della domanda, proprio il rispetto di tale principio impone che gli odierni ricorrenti non possano essere pregiudicati rispetto ai loro colleghi che, avendo

partecipato al medesimo percorso abilitativo, hanno potuto conseguire il titolo abilitativo in tempo utile;

Considerato che, con il ricorso per motivi aggiunti, sono state, altresì, impugnate, le relative graduatorie concorsuale approvate nelle more e che, tuttavia, il predetto ricorso è stato notificato esclusivamente ad alcuni dei controinteressati e che, pertanto, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio con le modalità di cui di seguito;

Visto l'elevato numero dei possibili controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra pertanto ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui

trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), accoglie l'istanza cautelare ai fini di cui in motivazione e per l'effetto sospende l'esecutività degli atti impugnati ai medesimi fini e dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio
2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

